

## **Allegato B al n. 133712/34256 di Repertorio**

*Statuto dell' ASSOCIAZIONE "Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione O.d.V."  
Associazione di Volontariato .*

Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

---

---

### **Statuto dell'Associazione di Volontariato**

**"CENACOLO EUCARISTICO DELLA TRASFIGURAZIONE O.d.V. – siglabile CEDT O.d.V. "**

#### **Art. 1**

##### **Costituzione, denominazione, sede e durata**

1. Esiste conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo Settore" e ss.mm.ii., l'Associazione di Volontariato "CENACOLO EUCARISTICO DELLA TRASFIGURAZIONE O.d.V." siglabile "CEDT O.d.V. ". L'associazione è stata fondata per volere di Don Adriano Gennari di Torino ed è stata riconosciuta canonicamente come associazione privata di fedeli con decreto della Curia Metropolitana dell'Arcidiocesi di Torino in data 6 dicembre 2017. L'Associazione è stata iscritta in data 28 ottobre 2014 al numero 1173 del Registro Regionale Centralizzato Provvisorio delle Persone Giuridiche ed è stata iscritta al Registro Regionale del Volontariato – sezione socio-assistenziale in data 27 aprile 1998
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.
3. L'Associazione ha durata illimitata.

#### **Art. 2**


##### **Scopi e finalità**

1. L'ASSOCIAZIONE è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ha come finalità quelle di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) la lotta contro la povertà e le cause che la determinano, anche attraverso un servizio di mensa per tutti i bisognosi;
  - b) la promozione umana;
  - c) l'incontro personale con il prossimo nel suo ambiente di vita, di povertà e sofferenza senza discriminazioni di genere, razza, età, religione, opinioni politiche;
  - d) favorire la crescita e l'approfondimento spirituale di quanti desiderano intraprendere un percorso di fede;
  - e) la beneficenza e l'assistenza sociale, anche in cooperazione con altre organizzazioni, istituti ed associazioni;
  - f) ogni altra iniziativa di interesse sociale che persegua finalità solidaristiche, ispirandosi ai principi evangelici, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

#### **Art. 3**

##### **Attività**

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ASSOCIAZIONE si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
  - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n° 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
  - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;



- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 16 comma 5 della legge 6 agosto 1990 n. 223 e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione Centri di ascolto,
- organizzazione e gestione di mense per i poveri e qualsiasi altra iniziativa tesa a fornire aiuti materiali, morali e spirituali alle persone disagiate, in stato di indigenza e necessità;
- organizzazione e gestione di distribuzioni di cibo e alimenti per famiglie bisognose;
- organizzazione e gestione di informative sull'attività svolta tramite l'utilizzo di qualsiasi mezzo cartaceo o informatico.

In particolare, si richiama quanto contenuto nel decreto di riconoscimento canonico emesso dall'Arcidiocesi di Torino - Curia Metropolitana, laddove prevede che venga affidato all'Associazione *"il compito, curando l'attuazione degli aspetti spirituali, caritativi e di evangelizzazione, di perseguire le finalità che le sono proprie e specificatamente:*

- a) *la lotta contro la povertà e le cause che la determinano, anche attraverso un servizio di mensa per tutti i bisognosi;*
- b) *la promozione umana;*
- c) *l'incontro personale con il prossimo nel suo ambiente di vita, di povertà e sofferenza senza discriminazioni di sesso, razza, religione, opinioni politiche;*
- d) *favorire la crescita e l'approfondimento spirituale di quanti desiderano intraprendere un percorso di fede;*
- e) *la beneficenza e l'assistenza sociale, anche in cooperazione con altre organizzazioni, istituti e associazioni;*
- f) *ogni altra iniziativa di interesse sociale che persegua finalità solidaristiche, ispirandosi ai principi evangelici avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti."*

Viene inoltre stabilito che *"con adeguato provvedimento, sia nominato un sacerdote che si occupi dell'animazione spirituale dell'Associazione e curi in modo specifico sia il legame con l'Arcidiocesi di Torino, sia il permanere di un effettivo cammino ecclesiale"*.

**2.** L'Associazione potrà collaborare con enti pubblici o privati al fine della realizzazione delle finalità statutarie nonché ricevere contributi e sovvenzioni da privati, enti pubblici ed istituzioni anche sovranazionali.

**3.** Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'ASSOCIAZIONE, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

**4.** L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea degli Associati.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

**5.** L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea degli Associati.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).

Ogni forma di rapporto economico con l'ASSOCIAZIONE derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.m.m.ii.

6. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

#### **Art. 4**

##### **Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale**

1. Il patrimonio dell'Associazione, durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:
  - a. Dotazione iniziale quale risultante dall'Atto Costitutivo;
  - b. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ASSOCIAZIONE;
  - c. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ASSOCIAZIONE;
  - d. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio. Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche ad utilità sociale.
2. L'ASSOCIAZIONE trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
  - b. Contributi pubblici e privati;
  - c. Donazioni e lasciti testamentari;
  - d. Rendite patrimoniali;
  - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
  - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
  - g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
3. L'esercizio sociale dell'ASSOCIAZIONE ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea degli Associati entro il mese di Maggio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ASSOCIAZIONE, almeno 8 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ASSOCIAZIONE a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 5**

##### **Associati**

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero degli associati è illimitato. Possono fare parte dell'ASSOCIAZIONE tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ASSOCIAZIONE è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

#### **Art. 6**

##### **Criteri di ammissione ed esclusione**

1. L'ammissione di un nuovo associato è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolte. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea.
3. Il ricorso all'assemblea degli Associati è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di Associato è intrasmissibile.
5. La qualità di Associato si perde:
  - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ASSOCIAZIONE;
  - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ASSOCIAZIONE;
  - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 90 giorni dal sollecito scritto.
6. L'esclusione degli Associati è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ASSOCIAZIONE sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ASSOCIAZIONE.

#### **Art. 7**

##### **Diritti e Obblighi degli Associati**

1. Tutti gli Associati godono degli stessi diritti e obblighi di partecipazione alla vita dell'ASSOCIAZIONE ed alla sua attività. In modo particolare:
  - a) Gli Associati hanno diritto:
    - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ASSOCIAZIONE, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ASSOCIAZIONE;
    - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
    - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni assembleari, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
    - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
  - b) Gli Associati sono obbligati:
    - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
    - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ASSOCIAZIONE;
    - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea degli Associati. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

#### **Art. 8**

##### **Organi dell'ASSOCIAZIONE**

1. Sono organi dell'ASSOCIAZIONE:
  - a. L'Assemblea degli Associati;
  - b. Il Consiglio direttivo;
  - c. Il Presidente.
  - d. Il Vicepresidente
  - e. Il Segretario
  - f. L'organo di controllo

#### **Art. 9**

## **Assemblea degli Associati**

1. L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'ASSOCIAZIONE, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti gli Associati.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 1 mese nel libro degli Associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro Associato appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli Associati.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti gli Associati anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. Nel caso in cui l'ASSOCIAZIONE abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 Codice civile, in quanto compatibili.
11. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ASSOCIAZIONE. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
12. Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio e video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
  - a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
  - b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
  - c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

### **Art. 10**

#### **Assemblea ordinaria degli Associati**

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. L'Assemblea ordinaria:
  - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
  - b. discute ed approva i programmi di attività;
  - c. elegge tra gli Associati i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
  - d. nomina e revoca l'organo di controllo;

- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - g. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
  - h. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
  - i. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
  - j. delibera sull'esclusione degli Associati;
  - k. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  - l. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
  - m. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ASSOCIAZIONE stessa.
  - n. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
  - o. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto
5. Le votazioni avvengono a scrutinio palese per alzata di mano.
6. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

#### **Art. 11**

#### **Assemblea straordinaria degli Associati**

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria degli Associati approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti degli Associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

#### **Art. 12**

#### **Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 membri scelti fra gli Associati, che durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono sempre rieleggibili fino a un massimo di 4 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eliggendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario.
4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surrogazione mediante elezione.
5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, salvo quanto previsto dall'art. 16 co. 2 del presente statuto. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ASSOCIAZIONE, entro il massimo stabilito dall'Assemblea degli Associati.
7. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ASSOCIAZIONE, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
  - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
  - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
  - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione degli Associati;
  - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
  - f. delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
  - g. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ASSOCIAZIONE;
  - h. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
  - i. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
  9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno i due terzi dei componenti.
  10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con due giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo è convocato con le stesse modalità almeno ventiquattro ore prima.
  11. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
  12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
  13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
  14. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 13 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore".


#### **Art. 13 Presidente**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ASSOCIAZIONE; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ASSOCIAZIONE, previa delibera del Consiglio Direttivo; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea degli Associati.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

#### **Art. 14 Il Vicepresidente**

1. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo e cessa dalla carica unitamente al Consiglio Direttivo che lo ha nominato.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dallo stesso; nei casi prima evidenziati può essere sostituito dal Segretario.

#### **Art. 15 Segretario**



1. Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo di cui fa parte.
2. Svolge funzioni operative delegategli dal Presidente e dal Vice Presidente. Cura la redazione dei verbali di riunione del Consiglio Direttivo.
3. L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione è affidata al Segretario secondo le direttive del Presidente ed è sottoposto al controllo dell'Organo di Controllo nonché del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 16 Organo di controllo**

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra gli Associati, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
5. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Esso può essere rinominato.
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

#### **Art. 17 Il Presidente onorario**

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ASSOCIAZIONE.
2. Il Presidente Onorario, se Associato, ha tutti i diritti e i doveri degli altri Associati dell'ASSOCIAZIONE.

#### **Art. 18 Comitati Tecnici**

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non Associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ASSOCIAZIONE intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

#### **Art. 19 Scioglimento**

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ASSOCIAZIONE, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo setto-



2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ASSOCIAZIONE, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

**Art. 20**  
**Norme finali**

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.
2. Il riferimento, nel presente statuto, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si intenderà efficace a decorrere dall'operatività del medesimo.

In originale firmato:  
Maria Domenica ANTONIOLI  
Caterina BIMA - notaio

---

Copia autentica riprodotta sopra sedici pagine circa, firmata ai' sensi di legge, rilasciata ad uso consentito. -----  
Torino, li primo luglio duemilaventuno -----



A handwritten signature in blue ink is written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text 'CANTONE DI LUIGI NOTARIO' around the perimeter and 'TORINO' at the bottom. The signature is a stylized, cursive script.